



**COMUNE DI GIOIA TAURO**

**Città Metropolitana di Reggio Calabria**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DELLA CONSULTA SPORTIVA**

Approvato con delibera n. 17 del Consiglio Comunale del 08/06 /2020

## SOMMARIO

Articolo 1 – Principi

Articolo 2 – Denominazione e finalità

Articolo 3 – Sede

Articolo 4 – Funzioni

Articolo 5 – Organi della Consulta Sportiva

Articolo 6 – Il Presidente

Articolo 7 – Il Consiglio Direttivo: composizione e funzioni

Articolo 8 – Convocazioni e funzionamento del Consiglio Direttivo

Articolo 9 – Assemblea delle Associazioni e Società Sportive: ammissione

Articolo 10 – Funzioni e convocazione dell'Assemblea

Articolo 11 – Perdita requisiti

Articolo 12 – Norme finali e transitorie

## **ART. 1 – PRINCIPI**

Le attività sportive, intese come manifestazione della personalità dell'uomo, devono trovare la massima disponibilità di espressione nelle forme e nei contenuti più consoni alle attività dei singoli. Per tale motivo il nascere ed il consolidarsi di Associazioni ed iniziative atte a valorizzare il patrimonio psico-fisico dei singoli, deve essere incoraggiato e sostenuto da un'Amministrazione Comunale che abbia come fine il benessere psico-fisico dei Cittadini. Inoltre la pratica dell'attività sportiva, specie tra i giovani, ha un fortissimo valore educativo, essenziale a migliorare la società civile.

Per raggiungere tale obiettivo, è necessario che queste Associazioni abbiano un coordinamento in modo tale da incentivare in maniera armonica le molteplici e diversificate attività sportive, collaborando, nel settore giovanile, con i progetti pedagogici degli Enti preposti all'educazione dei giovani.

L'Amministrazione Comunale, per il tramite anche dei suoi uffici, si impegna ad instaurare con le società e le associazioni sportive, nel rispetto dei diversi ruoli, delle prerogative e dell'autonomia di ognuno, un dialogo e una collaborazione improntati ad uno spirito di fattiva sussidiarietà al fine di sviluppare un'armonica politica sportiva.

## **ART. 2 – DENOMINAZIONE E FINALITA'**

E' costituita la Consulta Sportiva del Comune di Gioia Tauro quale organismo di consultazione, partecipazione e rappresentanza delle realtà sportive al fine di promuovere e coordinare interventi e collegamenti nel campo sportivo tra Comune, Società ed Associazioni Sportive, Gruppi Sportivi ed Enti preposti all'educazione dei giovani.

Le varie componenti della Consulta Sportiva, pur conservando la propria autonomia, si impegnano a collaborare tra loro per studiare i problemi e valorizzare le diverse attività sportive, curandone sia l'aspetto formativo che quello agonistico, al fine di garantire un equilibrato sviluppo dello sport nel paese.

La Consulta Sportiva non ha scopi di lucro.

## **ART. 3 – SEDE**

La Consulta Sportiva si riunisce in apposito spazio individuato dall'Amministrazione Comunale.

## **ART. 4 – FUNZIONI**

La Consulta Sportiva ha solo una funzione consultiva. Tale funzione si esercita nel collaborare con l'Amministrazione Comunale:

1. nel coordinare ed incrementare tutte le attività sportive ai vari livelli e nelle diverse fasce d'età;
2. nel migliorare e potenziare le attrezzature sportive esistenti, studiando le diverse opportunità e/o possibilità di intervento, sia tecnico/strutturale che finanziario, messe a disposizione dagli Organismi federali nell'ambito delle singole discipline sportive;
3. nel favorire manifestazioni promozionali per una più capillare e corretta pratica sportiva;
4. nel promuovere manifestazioni, incontri sportivi a vari livelli e coordinando le diverse attività amatoriali del territorio;
5. nel coordinare il corretto utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi che dovranno essere aperti alla pratica sportiva secondo i regolamenti predisposti dall'Amministrazione Comunale;

6. nel verificare ed incentivare l'aspetto educativo dell'attività sportiva e nel far emergere la potenzialità dell'attività sportiva in materia di prevenzione delle varie forme di disagio giovanile;
7. nel promuovere e favorire l'informazione e la formazione dei giovani nelle scuole e dei Cittadini sui problemi medico-sportivi, in collaborazione con gli organi competenti in merito alla sicurezza ed alla graduale preparazione tecnico-sportiva dei giovani ed alla prevenzione sanitaria durante l'attività fisica, anche a livello amatoriale;
8. nell'avvalersi della collaborazione di pedagogisti, laureati ed esperti in Scienze Motorie per studiare le problematiche più diffuse attinenti allo svolgimento delle attività sportive da parte della Cittadinanza e proporre iniziative atte a potenziare ed incrementare l'attività sportiva, ricreativa ed amatoriale, in ogni sua forma educativa;
9. nel promuovere il riconoscimento, tramite anche segnalazioni all'Amministrazione Comunale, di atleti, società, enti, scuole o Cittadini particolarmente distintisi e meritevoli in ambito sportivo;
10. nell'avviare contatti con Associazioni simili del circondario nell'ipotesi di manifestazioni a carattere non prettamente locale;
11. nel nominare gruppi di lavoro su specifici argomenti.

La Consulta Sportiva tutta si impegna infine, con spirito di fattiva collaborazione e solidarietà, a dare la propria disponibilità in occasione di manifestazioni approvate dalla Consulta stessa per la promozione dello Sport. Il Consiglio Direttivo della Consulta può formulare, anche su richiesta del Sindaco o dell'Assessore allo Sport, proprie valutazioni nell'ambito di sua competenza.

#### **ART. 5 – ORGANI DELLA CONSULTA SPORTIVA**

La Consulta Sportiva è costituita dai seguenti organi:

- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- L'Assemblea delle Associazioni e Società Sportive

#### **ART. 6 – IL PRESIDENTE**

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta di voti, esercita le seguenti funzioni:

1. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo - tranne la prima riunione, che viene convocata dal Sindaco o dall'Assessore allo Sport - e ne determina l'ordine del giorno d'intesa con il Sindaco o l'Assessore allo Sport;
2. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea delle Associazioni e Società Sportive;
3. Rappresenta la Consulta Sportiva nei rapporti con gli altri Organi Comunali o altri Enti;
4. Sovrintende e vigila sull'andamento dei lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea delle Associazioni e Società Sportive;
5. Nomina un Segretario, anche al di fuori del Consiglio Direttivo, che verbalizza le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea delle Associazioni e Società Sportive e ne cura la regolarità; il Segretario presta la sua opera a titolo di volontariato, come gli altri membri della Consulta;

6. Collabora con i gruppi di lavoro, coordinando le loro proposte (es. orari palestre-feste ecc).

Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente, eletto anch'esso dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti a maggioranza assoluta di voti, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Il Sindaco o l'Assessore allo Sport non possono essere eletti alla carica di Presidente, né di Vicepresidente.

## **ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E FUNZIONI**

Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale preposto al funzionamento della Consulta Sportiva. Esso, coordinato dal Presidente, si impegna per sviluppare il conseguimento delle finalità (art. 2) e lo svolgimento delle funzioni (art. 4) della Consulta stessa. Il Consiglio Direttivo ha anche funzione propositiva verso l'Amministrazione Comunale per quanto concerne la politica sportiva.

Fanno parte del Consiglio Direttivo della Consulta:

1. il Sindaco o l'Assessore allo Sport;
2. n. 1 rappresentante delle realtà sportive locali eletti dall'Assemblea delle Associazioni e Società Sportive per ogni sport praticato dalla cittadinanza con espressione di singola preferenza;

possono inoltre far parte del Consiglio Direttivo della Consulta:

1. n.1 rappresentati per ogni parrocchia presente nel territorio
2. i dirigenti scolastici degli istituti presenti sul territorio
3. i rappresentanti dei Genitori degli alunni delle Scuole presenti sul territorio

Tutti i membri del Consiglio Direttivo della Consulta Sportiva, ad eccezione del Sindaco o dell'Assessore allo Sport, durano in carica 3 anni e comunque fino alla nomina dei nuovi membri. Sussistendo i requisiti necessari essi possono essere rieletti o rinominati per un secondo mandato e non di più.

Ai lavori del Consiglio Direttivo possono intervenire, a titolo consultivo, se richiesti: tecnici, professionisti, persone particolarmente esperte nei problemi iscritti all'ordine del giorno.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Consulta Sportiva sono invitati, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del quorum, i capigruppo consiliari o loro delegati.

Il Consiglio Direttivo può costituire al suo interno comitati ristretti per lo studio di particolari problematiche o l'organizzazione di eventi.

Il componente del Consiglio Direttivo che non partecipi a due riunioni consecutive senza giustificazione è ritenuto decaduto e non può essere rinominato od eletto per il medesimo mandato.

Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo cessi dalla carica per morte, dimissioni o decadenza, il Consiglio provvederà a richiederne nuova elezione o nomina che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dal Soggetto competente e di cui il Consiglio Direttivo prenderà atto alla prima riunione utile.

I nuovi membri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti che sono stati chiamati a sostituire.

Il Consiglio Direttivo si impegna a presentare relazione annuale della sua attività e dell'andamento generale dell'operato della Consulta all'Assemblea delle Associazioni e Società Sportive.

## **ART. 8 – CONVOCAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

La convocazione della prima seduta è effettuata dal Sindaco o dall'Assessore allo Sport, durante la stessa si provvederà all'elezione del Presidente che appena eletto assume la presidenza dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo della Consulta Sportiva si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità, per iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri. Per la convocazione il Presidente provvederà a spedire via posta elettronica (e-mail) ai membri l'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'avviso prevederà il giorno, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare durante la seduta.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata 24 ore prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche; il pubblico può assistere senza diritto né di intervento né di voto.

Le sedute del Consiglio Direttivo della Consulta Sportiva saranno valide quando sia presente la maggioranza dei suoi membri (50% + 1).

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

A parità di voti favorevoli e contrari, prevale il voto del Presidente.

## **ART. 9 – ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE: AMMISSIONE**

L'Assemblea delle Associazioni e delle Società Sportive è l'organo rappresentativo delle realtà sportive locali. Ogni Associazione, Società o Gruppo che vi venga ammessa ha diritto a nominare un proprio rappresentante in seno all'Assemblea.

Le Società, le Associazioni e i Gruppi Sportivi operanti sul territorio comunale o con sede in esso, al fine di ottenere l'ammissione all'Assemblea delle Associazioni e delle Società Sportive devono:

1. documentare l'affiliazione a Federazioni sportive facenti capo ad organismi nazionali (CONI), oppure documentare l'affiliazione ad Enti di Promozione Sportiva (EPS);
2. le Società, le Associazioni ed i Gruppi Sportivi non affiliati ad organismi federali dovranno presentare lo Statuto Sociale o dichiarazione attestante finalità e scopi del gruppo;
3. comunicare l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative con allegato casellario giudiziario e certificato antimafia, assenza di condanna e procedimenti penali e/o civili che incidano negativamente nelle relazioni della pubblica amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine dell'Ente;
4. copia del bilancio preventivo dell'anno in corso e dell'ultimo bilancio consuntivo, sottoscritti per autenticità dal Rappresentante Legale;
5. comunicare, all'inizio di ogni anno sportivo, l'elenco dei propri atleti (comprensivo di anno di nascita e domicilio), dei propri soci, del Consiglio Direttivo e del Presidente;
6. comunicare il nominativo del proprio rappresentante che parteciperà all'Assemblea.

Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno rivolte all'Amministrazione Comunale per il tramite del Settore competente ; l'accettazione della richiesta di ammissione è di competenza dell'Assessorato allo Sport, sentito il parere dell'Assemblea;

Le Associazioni e le Società si impegnano inoltre a:

- comunicare all'Amministrazione Comunale, tramite il Settore competente, all'inizio di ogni anno sportivo, un programma di massima delle attività che si intendono svolgere; eventuali richieste per attività e/o manifestazioni non comprese nel suddetto programma saranno valutate dall'Amministrazione Comunale, nel pieno rispetto del corretto utilizzo nonché della disponibilità degli impianti degli stessi;
- comunicare all'Amministrazione Comunale ogni modificazione/variazione intervenuta nell'ambito statutario ed ogni variazione dei propri rappresentanti;
- condividere i principi (art. 1) e le finalità (art. 2) del presente Regolamento;
- rispettare inoltre gli adempimenti e le prescrizioni previsti dai Regolamenti Comunali per l'utilizzo delle strutture sportive.

#### **ART 10 – FUNZIONI E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea delle Associazioni e delle Società Sportive si riunisce su convocazione del Presidente della Consulta - tranne la prima riunione, che viene convocata dal Sindaco o dall'Assessore allo Sport - e comunque di diritto almeno una volta all'anno.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria per:

- eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo
- per essere relazionata annualmente dal Consiglio Direttivo circa l'attività svolta.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per discutere ed esaminare argomenti rilevanti inerenti alla realtà sportiva ogni qualvolta il Presidente della Consulta lo ritenga opportuno. Essa deve essere convocata ove ne facciano richiesta un terzo dei suoi componenti o metà dei componenti del Consiglio Direttivo.

Ogni Società, Associazione e Gruppo Sportivo ammesso, ha diritto al voto tramite il proprio rappresentante. Non sono ammesse deleghe di voto tra i rappresentanti delle Società.

Per la convocazione il Presidente provvederà a spedire via posta elettronica (e-mail) ai membri l'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'avviso prevederà il giorno, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare durante la seduta.

L'Assemblea sarà valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi membri (50 % +1). In seconda convocazione, che potrà aver luogo anche nello stesso giorno, fissato per la prima, purché con rinvio di almeno un'ora, la seduta dell'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno il 25% dei suoi membri, computati con esclusione del Presidente.

Alle riunioni dell'Assemblea sono invitati, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del quorum, i capigruppo consiliari o loro delegati.

Il rappresentante di Associazione o Società Sportiva che non partecipi a due riunioni consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto. L'Associazione di appartenenza deve provvedere quindi a nominare un nuovo rappresentante.

Nel caso in cui un membro dell'Assemblea cessa dalla carica per morte, dimissioni o decadenza, l'Amministrazione Comunale provvederà a richiederne nuova nomina che dovrà essere effettuata dall'Associazione o Società entro 30 giorni; l'Assemblea ne prenderà atto nella prima riunione utile. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche; il pubblico può assistere senza diritto né di intervento né di voto.

#### **ART. 11 – PERDITA REQUISITI**

Le Società, le Associazioni e i Gruppi Sportivi cessano di far parte dell'Assemblea delle Associazioni nei seguenti casi:

- a) dimissioni, rinuncia, da comunicare al Consiglio Direttivo e all'Amministrazione Comunale, tramite il Settore competente entro 30 giorni;
- b) scioglimento del sodalizio;
- c) perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione come da art. 9;
- d) scelte e comportamenti ritenuti, dalla maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea, palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi del presente regolamento;
- e) grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi e/o delle prescrizioni previsti dai Regolamenti Comunali per l'utilizzo delle strutture sportive, previa deliberazione dell'Assemblea adottata su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 12 – NORME FINALI E TRANSITORIE**

Le proposte riguardanti modifiche al presente regolamento, presentate da membri della stessa Consulta Sportiva, devono ottenere il voto favorevole dei 2/3 dell'Assemblea delle Associazioni e Società Sportive, per essere successivamente sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione Comunale. Il presente Regolamento entra in vigore così come dispone l'Art. 16 del vigente Statuto del Comune di Gioia Tauro. E' da intendersi altresì revocata ogni eventuale disposizione o deliberato che contrasti con il presente Regolamento.